

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 36

Oggetto: memorie difensive ditta Daidone \_ annullamento parte determina 6 del 03/02/2020 e individuazione sanzioni amministrative.

Data 24/06/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio ufficio,

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con determina n. 6 del 03/02/2020 venivano non accolte le osservazioni ed era individuata importo sanzione amministrativa procedendo rispetto a quanto indicato all'art. 8 della Legge 689 del 1981 che prevede che la sanzione può essere prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Rispetto all'applicazione dell'art. 8 a seguito di un approfondimento sulla disciplina e in analogia con gli altri procedimenti inerenti sanzioni ed ordinanze di ingiunzione al pagamento,

considerato che lo stesso articolo prevede espressamente che sia applicabile "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge",

si ritiene diversamente da quanto indicato con il primo atto che le disposizioni violate hanno precisa individuazione della sanzione amministrativa quindi è così stabilito dalla legge.

Ciò precisato si ribadisce che,

l'azione ha comportato la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco in quanto "non è stato richiesto il nulla osta" e "Le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell'intervento" e art. 3.28 in quanto "sono parte integrante del progetto" e art. 2.13 per e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Rispetto al danno ambientale causato, sentito per competenza specifica il Direttore, si ritiene che quanto operato abbia determinato un "danno ambientale con possibilità di ripristino" e quindi applicabile l'art. 29 della L.R. 15/94 con ordine di ripristino e ingiunzione sanzione amministrativa; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Inoltre considerata la competenza di gestione di questo Ente dei siti Natura 2000 all'interno del Parco del Conero si farà valere l'art. 26 della L.R. 6/2007 con ordine di ripristino e ingiunzione sanzione amministrativa; l'ammontare della sanzione, secondo il co. 3 dello stesso articolo 26, in quanto

l'intervento è stato realizzato in difformità alla Valutazione d'incidenza rilasciata, sarà compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.

Quindi le diverse disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:

- per il danno causato ascrivibile al “danno ambientale con possibilità di ripristino”, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”

quindi considerati i lavori necessari per l'estirpazione della siepe di molto inferiore a 10.000,00 € la sanzione è determinata in **€ 1.000,00** stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- per la mancanza di richiesta di nulla osta la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: “Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in **€ 100,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per l'aver effettuato lavori in difformità alla Valutazione d'incidenza e secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi determinata in **€ 1.000,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

In definitiva la sanzione da elevare sarà pari ad **€ 2.100,00**.

Concludendo si ritiene che rispetto alle violazioni sopra indicate sia necessario:

1. ordinare il ripristino dei luoghi attraverso la ricomposizione della siepe per uguale lunghezza e profondità di 5 m, utilizzando piante delle seguenti specie, da disporre con fittezza adeguata: *Ulmus minor* (30% delle piante), *Acer campestre* (5% delle piante), *Prunus spinosa*, *Euonymus europaeus* e *Crataegus monogina* (restante 65% delle piante); nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale, pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero.

visto che è stata emessa ordinanza n. 01/2020 di ingiunzione al pagamento si ritiene necessario il suo annullamento

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

dato atto che con il gruppo Carabinieri Forestale “Marche” Stazione Conero ci si è confrontati nel merito della questione e che emanerà gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

dato atto che la direzione SUI del Comune di Ancona è competente per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 del DPR 380/01 e nel rispetto della L.R. 06/2005.

## D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare la parte di individuazione delle sanzioni indicate nella Determina Tecnico 6 del 03/02/2020;

3. di determinare in € 2.100,00 l'importo della sanzione stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981;
4. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza e per l'annullamento dell'ordinanza n. 1/2020 e per l'emanazione della nuova ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione e di ripristino;
5. di dare atto che la nuova ordinanza sarà inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza al gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero;
6. di dare atto che la nuova ordinanza sarà inviata anche alla direzione SUI del Comune di Ancona per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 del DPR 380/01 e nel rispetto della L.R. 06/2005 di competenza comunale;
7. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020\_2022 annualità 2020.

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020\_2022 annualità 2020.

Sirolo, li 24/06/2020

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL DIRETTORE**

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li \_\_\_\_\_

Il direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)